



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 58

Riunione del giorno 4 marzo 2020

47.19.20 RICORSO AVVERSO LA DELIBERA DELLA CTA sezione distaccata Triveneto affissa all'Albo il 10 dicembre 2019 – ATLETA Allegra TUNINATO/S.S. ENERGYM BREMAS ASD

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

in relazione al Ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto da Allegra Tuninato e per essa dai sig.ri Michele Tuninato e Marika Granzotto n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Allegra Tuninato nei confronti della Energym Bremas ASD per la riforma della deliberazione emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V. Sez. Distaccata Triveneto in data 10 Dicembre 2019.

OSSERVA

Con ricorso datato 19/12/2019 (e inviato in data 20/12/2019), la sig.ra Allegra Tuninato e per essa i sig.ri Michele Tuninato e Marika Granzotto n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore adivano codesto Tribunale per la riforma del provvedimento emesso dalla Commissione Tesseramento Atleti territoriale e lo scioglimento del vincolo dalla società Energym Bremas ASD.

A sostegno del gravame, l'atleta contestava la decisione assunta dalla CTA ed insisteva per l'accoglimento dello scioglimento del vincolo in virtù di tre motivi di ricorso: 1) irregolarità del tesseramento per tardività ed inesistenza del certificato medico; 2) ostacolo alla crescita tecnico-sportiva dell'atleta; 3) incompatibilità ambientale.



Il Tribunale Federale convocava le parti per la riunione del 4/3/2020 che, con il consenso scritto dei rispettivi avvocati, attesa la situazione emergenziale a carattere nazionale determinata dalla diffusione del COVID-19, veniva svolta in videoconferenza.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, a seguito di ampia discussione tra il difensore dell'atleta e quello rappresentante il sodalizio (il quale aderiva al percorso motivazionale espresso dalla CTA chiedendo il rigetto del ricorso e, in via subordinata, il riconoscimento di un equo indennizzo in caso di svincolo), fallito qualsiasi tentativo di conciliazione promosso dal Presidente del Collegio, i difensori rispettivamente dell'atleta e del sodalizio si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTA territoriale ha cassato il ricorso presentato dall'atleta rilevando la regolarità del tesseramento della stessa, accertando la possibilità di crescita tecnica della Tuninato presso le fila della Energym Brema ASD anche per la stagione in corso nonché evidenziando l'insussistenza della lamentata incompatibilità ambientale.

La decisione assunta dalla CTA non è condivisa dal presente Tribunale e va riformata nei limiti della seguente motivazione.

Ed invero, concordemente a quanto stabilito dalla CTA, il Tribunale ritiene che i motivi di gravame contraddistinti dai numeri 1) (irregolarità del tesseramento) e 3) (incompatibilità ambientale) siano destituiti di fondamento.

Se è opportuno specificare come il presente procedimento non attenga alla impugnativa di un provvedimento emesso dall'Ufficio Tesseramento in merito alla validità/efficacia del tesseramento dell'atleta ricorrente e, quindi, volendo superare il profilo di inammissibilità del motivo di gravame, dalla documentazione versata in atti non emergono irregolarità in ordine al vincolo tra la sig.ra Tuninato ed il sodalizio resistente.

Non sussistono, poi, né sono state oggetto di valida dimostrazione situazioni di tale gravità all'interno della società Energym Brema ASD che possano legittimare lo scioglimento coattivo del vincolo.



Pertanto, i motivi sub 1) e 3) del ricorso presentati dalla difesa della ricorrente devono essere rigettati.

Per quanto attiene, invece, la lamentata impossibilità di crescita tecnica dell'atleta in caso di permanenza della stessa tra i ranghi della Energym Brema ASD, il motivo indicato sub paragrafo 2 del ricorso è fondato e va accolto.

Non è oggetto di contestazione ed anzi è pacifico tra le parti che Allegra Tuninato abbia militato in un campionato di Serie D, che alla stessa (per espressa ammissione del sodalizio) *“erano state fatte diverse proposte che le avrebbero permesso di svolgere addirittura un campionato migliore di quello precedente, quali lo Jesolo, per l'appunto o il Fontane dove avrebbe partecipato ai campionati U18 e di serie C”*, che l'atleta è stata oggetto di richiesta (seppur irritualmente rivolta direttamente al padre della ragazza e non al sodalizio) da parte di altro sodalizio militante in serie C e che la Energym Brema ASD può offrire all'atleta solo un campionato di seconda divisione per avere il sodalizio ceduto i diritti sportivi di serie C ad altro sodalizio.

L'atleta Tuninato, dunque, pur non avendo disputato nella scorsa stagione il campionato di Serie C (rendendo, di fatto, non applicabile il disposto di cui all'art. 34 n. 3 lett. b) RAT) è – come confermato proprio dal sodalizio – un'atleta con capacità sportive idonee a disputare campionati di tale categoria con la conseguenza che, militare in squadra di seconda divisione, minerebbe la crescita tecnico-sportiva in contrasto con le finalità perseguite dalla FIPAV.

Secondo l'art. 34 n. 3 lett. a) RAT : *“[...] 3. Il vincolo si scioglie in via coattiva: [...] a) per giusta causa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 35”* che così recita *“1. Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo.”*

La permanenza dell'atleta presso il sodalizio attualmente vincolante minerebbe la crescita tecnica pallavolistica della stessa.

Al giusto riconoscimento dei motivi di crescita tecnica a favore dell'atleta va di contro evidenziato l'interesse dell'associato cui va riconosciuto un indennizzo che equitativamente si quantifica nella somma di € 500,00 (cinquecento/00).



Il ricorso deve essere accolto nei limiti della suesposta motivazione sussistendo, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.

PQM

Accoglie il ricorso ed in riforma della decisione della CTA Sez. Distaccata Triveneto del 10 Dicembre 2019 dispone lo scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Allegra Tuninato dalla Energym Brema ASD condizionatamente al pagamento dell'indennizzo in favore di esso sodalizio quantificato in € 500,00. Compensa tra le parti le spese di giudizio e dispone la restituzione della tassa ricorsi.

Roma, 13 Marzo 2020

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 marzo 2020